



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio Atti n. **137** /CSR del 25 luglio 2012.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 25 luglio 2012:

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che, nello stabilire le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), all'articolo 68 consente, per talune produzioni tra cui quella del tabacco, la concessione di aiuti specifici legati alla qualità dei prodotti, nel rispetto di determinate condizioni di ammissibilità;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, emanato previa intesa di questa Conferenza sancita, in pari data, con Atto rep. n. 100/CSR, che, tra le disposizioni per l'attuazione del citato articolo 68 del richiamato Regolamento (CE) n. 73/2009, all'articolo 7 disciplina il sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco, definendo gli importi e le modalità dei pagamenti degli aiuti, con la previsione, al comma 9, di un periodo stabilito per le consegne del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione intercorrente dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo alla produzione;

VISTO lo schema di decreto in esame, predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su richiesta delle Unioni delle imprese tabacchicole (UNITAB), che modifica, per quanto attiene la domanda di aiuto per l'anno 2012, il comma 9 del richiamato articolo 7 del vigente decreto, anticipando il termine di inizio delle consegne dal 1° settembre al 1° agosto, al fine di consentire agli agricoltori che hanno già raccolto il prodotto di poter riscuotere il relativo prezzo di vendita;

CONSIDERATO che il testo del provvedimento è stato sottoposto dal Rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali agli Assessori regionali competenti nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 19 luglio del corrente anno, ove è stato valutato "fuori sacco" tra le "Varie ed eventuali", con esito favorevole;

VISTA la nota protocollo n. 3356 con la quale, in data 20 settembre 2012, la Segreteria di questa Conferenza ha diramato detto provvedimento alle Regioni e Province autonome;

PRESO ATTO che il testo dello schema di decreto, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 23 luglio 2012, con nota ministeriale protocollo n. 11475, risulta di identico contenuto alla stesura già diramata alle Regioni e Province autonome;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno espresso avviso favorevole

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi